

***La Posizione del Convivente more uxorio
nella successione:
Tutele e Profili Pratici***

avv. Silvia Salvati

***Fondazione Forense 25 Settembre 2012
Via Del Cane n. 10/a***

Le situazioni soggettive conseguenti alla morte del convivente more uxorio

- 1) successione: il convivente superstite *more uxorio* è escluso dalla qualificazione di successibile *ex lege*;
- 2) diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza;
- 3) subentro nel contratto di affitto;
- 4) edilizia residenziale pubblica;
- 5) pensione di reversibilità;

Corte Costituzionale sent.n. 310 del 1989

La Corte Costituzionale ha respinto la censura di costituzionalità rivolta agli art. 565 c.c. e 582 c.c., nella parte in cui non includono tra gli eredi legittimi il convivente *more uxorio*.

La Corte ha infatti affermato che il riconoscimento della vocazione legittima contrasterebbe con i principi del diritto successorio, il quale esige che le categorie di successibili siano individuati in base a rapporti giuridici certi ed incotestati.

Riserva a favore del coniuge: art.540 , co 2 c.c.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Sent. n. 310 del 26/5/1989 della Corte Costituzionale con cui sono state rigettate le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 540 c.c. nella parte in cui esclude il convivente *more uxorio* dal diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare

Si invoca per il convivente *more uxorio*, legato da un legame di comprovata solidità, la medesima posizione ereditaria di cui il coniuge superstite gode fin dal 1975

La Corte costituzionale argomenta la sentenza sotto un duplice profilo:

- 1) ribadisce la chiara diversità tra convivenza, quale unione sostanzialmente libera, nata per volontà dei suoi stessi membri, al di fuori di ogni schema, ed il matrimonio quale istituto da quale scaturisce un rapporto giuridico stabile, certo, e qualificato da reciproci e corrispettivi diritti e doveri.
- 2) il convivente *more uxorio* non potrebbe essere ammesso a godere dei legati previsti dall'art. 540, se non con una pronunzia addittiva, che concretizzerebbe un'indebita ingerenza nelle competenze riservate al legislatore.

Tutele : diritto di abitazione - casa adibita a residenza familiare -

Testamento:

1) attribuzione del diritto di abitazione alla convivente *more uxorio*, la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta dal coniuge separato di fatto e dai figli del de cuius è infondata se il valore dell'immobile rientra nella quota disponibile e non siano violati i diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, 2° comma, c.c. (C. A. Venezia 14 Giugno 1984 in Giur. it., 1986, I, 2, 28, n. MEZZANOTTE)

2) il legato a favore della convivente *more uxorio*, avente per oggetto l'usufrutto di uno specifico alloggio, può in via interpretativa essere esteso a un altro edificio di proprietà del testatore quando, dopo la redazione dell'atto *mortis causa*, quest'ultimo bene sia stato adibito a residenza della coppia allorché l'intento del disponente sia stato preordinato ad assecondare le esigenze abitative della beneficiaria (Cass. Civ. n. 27773/2011 in Famiglia e Diritto 2,2012 n.R.CALVO)

Tutele: Diritto di abitazione - casa adibita a residenza familiare -

Riconoscimento dell'usucapione del diritto di abitazione da parte del convivente *more uxorio*:

- Tribunale di Torino – (VIII sez. Civile, sent. n.28 Febbraio 2002)
- Tribunale di Saluzzo (sent. n.26 Marzo 2009)

Si acquisisce, per usucapione, la titolarità vita natural durante, del diritto di abitazione, di una casa, di cui l'altro convivente, premorto, era proprietario.

Il possesso deve essere continuato, pacifico e pubblico.

Tutele: Diritto di abitazione - casa adibita a residenza familiare -

1) La convivenza *more uxorio* determina un potere di fatto sulla casa di abitazione basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l'estromissione violenta del convivente dall'unità abitativa giustifica il ricorso ai mezzi di tutela forniti dalla legge, anche in via d'urgenza (Trib. Milano 7/05/2008. Famiglia e Diritto, 2009, 40, n. CAMPAGNOLI).

2) Si esclude il risarcimento del danno a favore degli eredi, ove la convivente, dopo la morte del proprietario, sia rimasta nell'immobile, sempre che non disponga del bene illegittimamente (trasferimento della detenzione a terzi) (Trib. Milano 18/1/2003).

Locazione abitativa ed edilizia residenziale popolare

Nell'ambito della legislazione speciale, i settori della locazione abitativa e dell'edilizia residenziale popolare sono quelli nei quali il convivente *more uxorio* assume il punto massimo di rilevanza giuridica.

Successione nel contratto di locazione – art.6 L.392/78

Sentenza Corte Costituzionale n.404/1998(foro It.1988, 2515):

Ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma1) della L.392/78, nella parte in cui non prevedeva fra coloro che possono succedere nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*

Successione nel contratto di locazione art.6 L.392/78

Art.6 - “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi.....”

1) la convivenza con il conduttore defunto, di cui, ai sensi dell'art.6 L.392/78 è subordinata la successione nel contratto di immobile adibito ad uso di abitazione deve essere (Cass.Civ. 27/01/2010 n. 1951):

a. Pregressa

b. Stabile

c. Abituale

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

- L. 5 Agosto 1978 n. 457 – Norme per l'edilizia residenziale:

- Deliberazione del C.I.P.E. del 19 Novembre 1981- introduce la figura del coniuge di fatto, il quale abbia stabilmente convissuto con l'assegnatario defunto da almeno due anni anteriori al Bando di concorso per l'assegnazione.

Recepito dalle varie leggi regionali

- L. 23 Dicembre 2005 n.266 art.1 comma 598 (Finanziaria 2006) – in materia di vendita di immobili I.A.C.P. ha previsto in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, il diritto al subentro all'acquisto anche da parte del convivente more uxorio da almeno 5 anni.

Pensione di reversibilità ***art.9 L.888/1970***

Il convivente *more uxorio* non ha diritto alla pensione di reversibilità:

Attribuita al coniuge, anche se separato e divorziato (ove ne ricorrano i presupposti) .

Anche in questo caso la Corte Costituzionale ha giustificato con sentenza n. 461/2000 il mancato inserimento del convivente tra i destinatari del beneficio per mancanza di un preesistente rapporto giuridico, assente nelle libere unioni, ancorchè stabili e durevoli.

Pensione di reversibilità: art.9 L.888/1970

Casi Giurisprudenziali:

1) Cass. Sez. Unite sent.n. 159/1998 esclude la rilevanza della cessazione della convivenza, prima della pronuncia di divorzio e del radicarsi di una corrispondente convivenza di fatto con l'attuale coniuge superstite.

2) Corte Costituzionale, decisione 4 Novembre 1999 n. 419 la quale con pronuncia interpretativa di rigetto, ha dato un'altra lettura della norma, piu' elastica e che attribuisce una maggiore discrezionalità al Giudice di merito.

3) Cass. Civ. Sent. n. 2471/2003(in Guida al Diritto,n.14,pag. 69,2003) riconosce alla convivenza *more uxorio* di poter influire sulla pensione di reversibilità, affermando che nella ripartizione occorre tener presente:

- l'esigenza economica del coniuge divorziato e di quello superstite;
- l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge (elemento di apprezzamento del Giudice del merito, caso per caso);

La tutela Risarcitoria

La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto alle situazioni di convivenza una tutela di tipo risarcitorio, inizialmente in riferimento ai soli danni morali subiti dal convivente *more uxorio*, successivamente anche con riferimento al danno patrimoniale, con particolare riferimento al caso di morte del convivente provocata dal fatto ingiusto altrui.

Tutela Risarcitoria: *Convivente More Uxorio*

Le sentenze più rilevanti:

- Cass. Civ. n. 2988 del 1994 – equipara il convivente *more uxorio* ai prossimi congiunti ai fini del risarcimento del danno patrimoniale subito per morte della vittima per la perdita delle contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero presumibilmente ricevuto in futuro (danno emergente e lucro cessante) sempre pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza civile.

- Cass. Civ. n.8976 del 2005 – il convivente *more uxorio* ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale (analogo a quello della famiglia legittima 2059 c.c.), patrimoniale (per il contributo alla vita quotidiana 2043 c.c.) e biologico, come quello sofferto per la morte o lesioni di prossimi congiunti. Dato comune: la convivenza assume rilevanza sociale etica e giuridica in quanto somiglia al rapporto di coniugio, anche nella continuità del tempo. Il richiedente ha il difficile onere probatorio.

Tutela Risarcitoria: convivente more uxorio

- Cass. Civ. n. 12278/2011 – Equipara la famiglia di fatto alla famiglia legittima, riconoscendo il risarcimento del danno morale e del danno patrimoniale sia alla ex moglie sia alla convivente *more uxorio* di un uomo deceduto a seguito di incidente.

Presupposti:

- a) effettiva sofferenza patita;
- b) prova per la famiglia di fatto della stabilità e continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva;
- c) prova dell'effettiva esistenza dei due nuclei e del sostegno economico fornito ad entrambi;

Interdizione, Inabilitazione e amministrazione di sostegno

Le previsioni dell'art. 406 c.c. che prevede tra i soggetti legittimati al ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno (L. 9 Gennaio 2004 n.6) anche le persone “ stabilmente conviventi” parimenti abilitate da novellato art. 417 c.c. A promuovere l'interdizione e l'inabilitazione.

Art. 408 c.c prevede che in mancanza del coniuge non separato legalmente, il Giudice debba nominare, la persona stabilmente convivente con preferenza rispetto a qualsiasi altro soggetto.

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Un riconoscimento del rilievo giuridico della convivenza puo' essere rinvenuto negli art. 342 bis c.c. e 342 ter c.c., introdotti nell'ordinamento dalla L.154 del 2001.

Tali norme prevedono le stesse forme di tutela dagli abusi sia per il coniuge che per il convivente. Gli ordini di protezione possono essere rivolti sia al coniuge che al convivente violento.

Allontanamento dalla casa familiare: Art. 330 c.c. e 333 c.c. - analoga tutela è apprestata nei confronti del genitore, che del convivente maltrattante o abusante. (novella introdotta con l. 149 del 2001).